

Interventi per favorire lo sviluppo industriale.

CAPO I

Contributi sulle operazioni di locazione finanziaria di macchine e attrezzature

Art. 1

(7)

Allo scopo di favorire, attraverso l' aggiornamento tecnologico, il rinnovo e lo sviluppo della produzione e della distribuzione, l' Amministrazione regionale può concedere, a favore delle piccole e medie imprese industriali operanti nella regione, contributi sulle operazioni di locazione finanziaria di macchine ed attrezzature con possibilità di acquisto a fine locazione a prezzi prefissati, correntemente chiamate << leasing >> finanziario.

(10)(14)

Il contributo di cui al comma precedente viene determinato nella misura del 15% del valore d' acquisto del macchinario e/o delle attrezzature ed entro il limite massimo di 300 milioni di lire e potrà essere concesso, entro il limite suddetto, per non più di una volta all' anno a partire dal 1982 per ogni azienda beneficiaria.

(1)(2)(3)(5)(6)(8)(11)

Nell' ipotesi di operazioni di locazione finanziaria superiori a tale importo, il contributo sarà concesso entro il predetto limite di 300 milioni.

(4)(12)

Per le piccole e medie imprese industriali non saranno ammesse a contributo le operazioni di locazione finanziaria inferiori a 15 milioni di lire.

(9)(13)

Note:

- 1** Integrata la disciplina del secondo comma da art. 12 bis, primo comma, L. R. 28/1976, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 7, L. R. 39/1979
- 2** Parole sostituite al secondo comma da art. 27, primo comma, L. R. 47/1978 con effetto dal 1° gennaio 1978.
- 3** Secondo comma sostituito da art. 4, primo comma, L. R. 10/1983
- 4** Sostituito il terzo comma con 2 commi da art. 4, primo comma, L. R. 10/1983
- 5** Parole sostituite al secondo comma da art. 1, primo comma, L. R. 52/1985
- 6** Parole sostituite al secondo comma da art. 83, comma 1, L. R. 3/1988 con effetto, ex articolo 92 della medesima legge, dal 1° gennaio 1988.
- 7** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 1, L. R. 36/1988
- 8** Parole sostituite al secondo comma da art. 94, comma 1, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.
- 9** Aggiunto dopo il quarto comma un comma da art. 6, comma 1, L. R. 42/1990
- 10** Integrata la disciplina del comma 1 da art. 6, L. R. 12/1991
- 11** Integrata la disciplina del comma 2 da art. 6, comma 1, L. R. 12/1991
- 12** Integrata la disciplina del comma 3 da art. 6, comma 1, L. R. 12/1991
- 13** Integrata la disciplina del comma 4 da art. 6, comma 1, L. R. 12/1991
- 14** Parole soppresse al primo comma da art. 9, comma 1, L. R. 36/1996
- 15** Quinto comma abrogato da art. 9, comma 2, L. R. 36/1996

Art. 2

Per le operazioni di locazione finanziaria di macchinari ed attrezzature destinate allo svolgimento dei compiti istituzionali dei consorzi previsti dall' articolo 1 della legge

regionale 16 gennaio 1973, n. 3, e dell' articolo 6 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, il contributo di cui al precedente articolo 1 può essere elevato fino al 15%.

(1)

Note:

1 Parole sostituite al primo comma da art. 27, primo comma, L. R. 47/1978 con effetto dal 1° gennaio 1978.

Art. 3

Il contributo di cui agli articoli precedenti verrà corrisposto in rate semestrali costanti posticipate, a partire dalla data di stipulazione del contratto, per una durata pari a quella dell' operazione e, comunque, non superiore a 5 anni.

Art. 4

(3)(4)

Le domande di contributo devono essere presentate alla Direzione regionale dell' industria per il tramite di aziende od istituti di credito operanti nella regione per conto delle società che effettuino operazioni di locazione finanziaria o per il tramite della Friulia - Lis SpA entro i sei mesi successivi alla data di sottoscrizione del contratto di locazione finanziaria.

(1)(2)

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti atti:

a) copia del contratto di locazione;

b) copia della fattura di acquisto dei macchinari e/ o delle attrezzature debitamente autenticata.

Sull' ammissione delle domande a contributo sarà previamente sentito il comitato

tecnico - consultivo di cui all' articolo 7 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni.

Note:

1 Integrata la disciplina del primo comma da art. 12 bis, secondo comma, L. R. 28/1976

2 Primo comma sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992

3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 109, L. R. 13/1998 con effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell' avviso dell' esito favorevole dell' esame da parte della Commissione Europea delle disposizioni previste, come disposto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.

4 Annullato, ex articolo 20 della L.R. 11/99, il rinvio dell' efficacia della modifica previsto dall' articolo 141 della L.R. 13/98.

Art. 5

I contributi previsti dal presente Capo sono versati direttamente alla società di locazione finanziaria interessata, sul conto corrente bancario della stessa intrattenuto con aziende od istituti di credito locali. La società di locazione finanziaria deve accreditarli all' impresa beneficiaria entro quindici giorni dall' avvenuto accreditamento dei fondi, dandone contestuale comunicazione alla Direzione regionale dell' industria. Il mancato adempimento costituisce titolo impeditivo alla instaurazione di nuovi rapporti tra l' Amministrazione regionale e la società di locazione finanziaria inadempiente.

(2)

Il contributo sarà revocato in caso di anticipata risoluzione del contratto dovuta a qualsiasi causa.

In tale ipotesi, la società che ha effettuato l' operazione è obbligata a dare tempestiva comunicazione delle modifiche intervenute nel relativo rapporto locatizio.

(1)

Limitatamente alle domande presentate da imprese commerciali o esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, con esclusione di quelle già ammesse a contributo e per le quali sia intervenuto un provvedimento di revoca, i beni oggetto del contributo possono essere sostituiti da beni equivalenti, di valore non inferiore ai corrispondenti beni compresi fra quelli ammessi; in questo caso il contributo può essere confermato e l'obbligo di mantenere la destinazione commerciale deve essere stabilito, per la parte restante del periodo di contribuzione, in capo al nuovo bene.

Note:

1 Aggiunto dopo il terzo comma un comma da art. 6, comma 2, L. R. 42/1990

2 Primo comma sostituito da art. 12, comma 2, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992

Art. 6

Per le finalità previste dagli articoli 1 e 2 della presente legge è autorizzato, in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, un limite di impegno di lire 150 milioni.

Le annualità relative fanno carico ai diversi esercizi come segue:

- esercizio 1976 Lire 150 milioni
- esercizio 1977 " 300 "
- esercizio 1978 " 450 "
- esercizi 1979 e 1980 " 600 "
- esercizio 1981 " 450 "
- esercizio 1982 " 300 "
- esercizio 1983 " 150 "

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976 - 1979 e del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1976, è istituito al titolo

II - sezione V - rubrica n. 7 - categoria XI - il capitolo 6631 con la denominazione: << Contributi annui costanti a favore delle piccole e medie imprese industriali e delle imprese commerciali sulle operazioni di locazione finanziaria di macchine ed attrezzature >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1976 al 1979, di cui lire 150 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1976.

All' onere complessivo di lire 1.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976 - 1979 e del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1976 (rubrica n. 7 - partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1983 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.